

## Regolamento d'uso del Marchio Collettivo

### “eFare”

#### Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio "eFare".

Il marchio è di proprietà dell'Associazione Artigiani, Piccole e Medie Imprese del Mandamento di San Donà di Piave – Confartigianato Imprese San Donà - di seguito denominata Associazione, che sorveglia sul corretto uso dello stesso, direttamente o avvalendosi delle verifiche di un organismo di controllo all'uopo predisposto.

Il marchio identifica le aziende del comparto casa, associate al sistema Confartigianato, che operano con lo spirito del lavoro di gruppo per una fattiva collaborazione tra imprese grazie a scambi di esperienze, formazione continua, capacità di rimettersi continuamente in gioco per rispondere alle esigenze del cliente,

#### Art.2 Definizioni

*CCIAA*: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Venezia Rovigo Delta Lagunare-;

*Operatore*: imprenditore/professionista singolo o associato interessato alla concessione del marchio;

*Marchio*: il marchio "eFare" depositato il 29/09/2017 con il n. 30 2017 000 109 531 presso Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ;

*Licenza d'uso del marchio*: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio all'operatore;

*Licenziatario*: operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio;

*Disciplinare tecnico*: documento che definisce i requisiti di rilascio della licenza d'uso, di utilizzo e di rinnovo nonché di conformità dell/i servizio/i oggetto di controllo;

*Rapporto di conformità*: documento mediante il quale un Organismo di controllo dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, l'impresa erogante il servizio ha caratteri e prerogative anche tecniche conformi a un determinato disciplinare di servizio;

*Organismo di controllo*: Commissione interna nominata ai sensi e con le modalità previste dallo Statuto della Associazione, composta da tre membri effettivi e due supplenti. Tra i tre membri effettivi due dovranno essere dipendenti o consulenti dell'associazione. Non può far parte della commissione un licenziatario.

*Comparto Casa*: settori costruttivi e manutentivi, nonché di progettazione, direzione lavori e coordinamento, riferibili ad edifici in genere, che si indicano in modo indicativo e non esaustivo nei mestieri di edile e affini, dipintore, serramentisti e affini, impiantista, nonché di ingegnere, architetto, geometra e perito.

#### Art. 3 Condizioni generali e requisiti richiesti

I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono:

- essere iscritto al Sistema Confartigianato in qualità di socio, rispettando lo statuto e il codice etico
- essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA o a un ordine professionale
- svolgere attività di Impresa operante nel “comparto casa” relativamente a costruzione, ristrutturazione, manutenzione degli edifici in genere e attività affini, nonché di consulenza professionale quali progettazione, direzione lavori, coordinamento e attività affini.
- di non aver avuto contestazioni professionali, negli ultimi dieci anni, con procedimenti civili o di aver commesso reati relativi allo svolgimento della propria attività imprenditoriale o professionale.
- aver superato positivamente i controlli effettuati dall'Organismo di controllo e aver ottenuto da questi il rapporto di conformità in punto alla sussistenza dei limiti e dei requisiti del disciplinare per la concessione ed utilizzo del marchio e ai quali si fa espresso ed integrale richiamo e rimando.

#### Art. 4 Modalità di richiesta del marchio e istruttoria

L'operatore interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare all'Associazione apposita domanda (richiesta di licenza d'uso del Marchio Collettivo) corredata della seguente documentazione:

- scheda con dati anagrafici aziendali;
- copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA o Certificazione di Iscrizione a un Ordine Professionale (ovvero attribuzione di partita Iva) con l'indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell'azienda;

- dichiarazione con la quale il rappresentante legale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'azienda si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
- dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli ed accettazione incondizionata del presente Regolamento e del Disciplinare d'uso e di utilizzo del Marchio

La Associazione, tramite la specifica commissione (organismo di controllo), verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3, anche con un eventuale preliminare sopralluogo presso l'azienda richiedente. Provvede quindi a dare comunicazione all'operatore interessato degli esiti di tale verifica. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata con le modalità ed entro i termini di cui al disciplinare da intendersi integralmente richiamato.

#### **Art. 5 Modalità di espletamento dei controlli**

L'organismo di Controllo è composto dai tre membri effettivi che, in caso assenza, potranno essere sostituiti, nelle funzioni dell'organismo e su precisa comunicazione personale, da membro supplente. I membri supplenti potranno, comunque, sempre partecipare alle attività dell'organismo, ma, se in tale veste, solo con parere consultivo.

I controlli sulla conformità del servizio al disciplinare sono effettuati dall'Organismo di Controllo tramite verifica documentale e audit aziendale anche tramite somministrazione di una check list.

I controlli sono svolti con cadenza annuale, sulla base di un piano dei controlli predisposto dall'Organismo di controllo. Il numero e la frequenza delle verifiche disposte dai predetti soggetti possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dalla Associazione.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che dovrà essere inoltrato alla Associazione.

Il Rapporto di conformità, oltre alla valutazione positiva o negativa, potrà anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative alle ulteriori prove o ispezioni dovranno essere poste a carico dell'operatore. Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle prove e ispezioni entro il tempo indicato comporta la esclusione.

L'operatore, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, potrà ricorrere all' Organismo di controllo entro i successivi 30 giorni, tramite semplice istanza.

#### **Art. 6 Licenza d'uso del marchio**

Il marchio è di proprietà dell'Associazione che ne concede l'uso agli operatori alla condizione che le verifiche abbiano dato esito positivo.

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la licenza d'uso del marchio.

La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il numero identificativo dello stesso la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso e gli impegni assunti dal licenziatario tramite il "Modello di domanda per la richiesta della concessione d'uso del Marchio" riferibili al presente regolamento e al disciplinare d'uso.

L'operatore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso l'Associazione e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

#### **Art. 7 Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio**

La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di DUE anni dalla data di concessione d'uso e si intende tacitamente rinnovata se l'Associazione non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se l'operatore non provvede a inoltrare rinuncia almeno novanta giorni prima della scadenza.

#### **Art. 8 Diritti e doveri del licenziatario**

Con la licenza d'uso il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio di proprietà dell'Associazione nelle forme, nei limiti e con le modalità indicate nel presente regolamento e nel disciplinare integralmente richiamato e assume l'obbligo di versare un corrispettivo determinato nel suo ammontare pari, per la prima annualità d'uso, alla quota

associativa ordinaria, Sistema Confartigianato Imprese, stabilita annualmente dall' Associazione e vigente al momento del rilascio o rinnovo e pari a tre quarti dell'importo della quota associativa ordinaria, Sistema Confartigianato Imprese; per le annualità successive. Il versamento dovrà avvenire contestualmente al rilascio della licenza d'uso e per i rinnovi successivi la data di scadenza annuale di validità. Non è previsto il versamento di alcun importo per la concessione d'uso per la prima annualità alle imprese di cui all'allegato II , autorizzate a far data dal 29 settembre 2017.

Inoltre, il licenziatario assume l'obbligo di:

- a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare e nella disciplina di legge che regola il servizio;
- b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso ai suoi componenti , garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall'Organismo di controllo;
- d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio;
- e) utilizzare il marchio esclusivamente per il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso e secondo le modalità previste nel disciplinare;
- f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni, facendo riferimento al "Manuale d'identità visiva" che è parte integrante della licenza d'uso;
- g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute su altro materiale connesso al servizio in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
- h) utilizzare il marchio su "mezzi" distintivi e promozionali aziendali connessi alla prestazione dei servizi assoggettati a controllo, indicati all'art. 9, con le limitazioni e le specifiche indicate nel disciplinare d'uso;
- i) non compiere alcun atto od omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- l) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
- m) non proporre o prestare servizi non conformi alle predette modalità d'uso

#### **Art. 9 Uso del Marchio**

**1.** Il Marchio deve essere utilizzato con le modalità previste all'art. 8 e conformemente a quanto indicato nel "Manuale di identità visiva" (Allegato I) , e in modo specifico può essere riportato dal licenziatario:

- a) all'interno dell'impresa o nei cantieri ove opera l'impresa e riferibile alla sola ed esclusiva attività del licenziatario o licenziatari se presenti più soggetti autorizzati nello stesso cantiere;
- b) per i servizi, per i quali sono stati rispettati i requisiti indicati nel regolamento e per i quali è stato concesso l'uso;
- c) su materiali cartacei (carta intestata, locandine, opuscoli, brochure, ecc.);
- d) su insegne, vetrofanie, cartelli pubblicitari presso la propria azienda; su cartelli di cantiere; su targhe o pubblicità su mezzi aziendali;
- e) su maglie, giacconi o abbigliamento in genere da lavoro dei titolari dell'azienda o loro dipendenti e collaboratori.
- e) su siti internet allo stesso riferibili;
- f) su materiale pubblicitario predisposto su supporto cartaceo o supporto informatico;
- g) in occasione delle iniziative promozionali intraprese dal licenziatario dell'uso del Marchio (es. fiere, convegni, ecc.).

**2.** Il Marchio deve essere riprodotto nel rispetto di quanto previsto nel "Manuale di identità visiva" (Allegato I).

**3.** L'utilizzo del Marchio secondo le modalità del comma 1 deve essere effettuato prestando particolare attenzione affinché:

- a) non ci siano riferimenti a prodotti o attività che non siano oggetto della concessione del Marchio;
- b) l'uso concomitante di più elementi grafici e di testo (es. Marchio e dicitura in abbinamento ad altri loghi o diciture dell'impresa licenziataria) non ingeneri confusione nel consumatore determinando una perdita di efficacia e di riconoscibilità del Marchio stesso.

**4.** Il Marchio non può, in nessun caso, costituire Marchio principale, bensì Marchio aggiuntivo di garanzia.

**5.** Il Marchio può essere riportato solo quando:

- a) siano apposti anche il Marchio, se in possesso, e l'intestazione del licenziatario;
- b) non abbia rilevanza maggiore rispetto al Marchio e all'intestazione del licenziatario;

**6.** I prodotti e servizi tutelati dal marchio sono quelli relativi al comparto casa, come definito all'articolo 2, quali, in modo indicativo e non esaustivo :

- promozione delle vendite e servizi per i terzi; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari di vendita e di servizi in materia di edilizia in genere; servizi commerciali e tecnici relativi all'edilizia in genere;
- amministrazione condominiale;

- installazione, manutenzione, riparazione di impianti di illuminazione ed energia elettrica, di riscaldamento, di climatizzazione, idraulici; demolizione edilizia; manutenzione, riparazione, costruzione, installazione di serramenti; manutenzione e installazione di impianti domotici e di allarme; costruzione edilizia in genere; posature e riparazioni di pavimenti, piastrelle e rivestimenti in genere, nonché attività di impermeabilizzazioni ed isolamento termico e acustico; gestione edile [supervisione]; installazione, manutenzione, riparazione di impianti e strutture in genere in abitazioni civili e industriali; costruzione di opere di ingegneria civile; servizi di edilizia e di costruzione; servizi dell'impresa edile appaltatrice; installazione, installazione, manutenzione, riparazione di cancelli e serrande in genere; servizi di dipintura e servizi, affini e complementari all'edilizia;
- consulenza tecnico professionale in tema di edilizia (ingegneri, architetti, geometri, periti); perizie tecniche in materia di edilizia; pianificazione di opere edili; consulenza in materia di ingegneria edile; servizi di progettazione edilizia; servizi di ingegneria; consulenza ingegneristica; consulenza in tema di architettura e progettazione edile; ingegneria tecnica.

#### **Art. 10 Modifiche al disciplinare**

I licenziatari possono proporre all' Associazione modifiche del disciplinare, con le modalità ivi previste.

L'Associazione, in conformità a quanto previsto dal disciplinare richiamato, potrà proporre ovvero attuare modifiche del disciplinare con i limiti e i meccanismi in esso previsti.

E' facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d'uso.

#### **Art. 11 Non conformità e sanzioni**

Le non conformità possono essere:

- lievi quando non pregiudicano né l'immagine del marchio né la caratterizzazione del servizio;
- secondarie quando non pregiudicano l'immagine del marchio, ma possono compromettere la caratterizzazione del servizio;
- gravi quando sono tali da pregiudicare sia l'immagine del marchio che la caratterizzazione del servizio.

A fronte delle non conformità sopra descritte l' Associazione può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca.

Le delibere contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai licenziatari interessati con PEC o lettera raccomandata.

La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco dei licenziatari.

Le sanzioni a fronte di non conformità gravi o secondarie possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della Associazione e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

#### **Art. 12 Verbale di ammonizione**

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.

#### **Art. 13 Sanzione pecuniaria**

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità secondarie o della reiterazione di non conformità lievi. Essa varia da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.500,00 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento dell' Associazione.

#### **Art. 14 Sospensione**

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- non sia stata versata la quota associativa al sistema Confartigianato nei termini previsti dallo statuto dell'Associazione.
- non sia stata versata la quota annuale della licenza d'uso entro la data di scadenza della concessione.
- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- l'operatore abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita dei componenti l'organismo di controllo o di loro incaricati;

- sia stato assunto un provvedimento cautelativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di assunzioni irregolari, apertura di procedura fallimentare da parte dell'Autorità giudiziaria o preposta;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo precedente;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Associazione al licenziatario con PEC o lettera raccomandata, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando la Associazione abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'operatore.

In questo caso, la Associazione, preso atto della richiesta dell'operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con PEC o lettera raccomandata.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei licenziatari.

#### **Art. 15 Revoca**

La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'art. 8, lettera i);
- mancato versamento delle somme dovute e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate.

La revoca è altresì disposta al verificarsi di tutte le fattispecie previste dal disciplinare da intendersi integralmente richiamato.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

#### **Art. 16 Rinuncia**

Il licenziatario può rinunciare alla licenza d'uso del marchio allo scadere della sua durata di validità oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:

- del disciplinare;
- delle condizioni economiche;
- del presente regolamento.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla Associazione e all'Organismo di controllo entro trenta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diventa operativa dopo novanta giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha dato comunicazione ai soggetti sopra indicati.

A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco dei licenziatari.

#### **Art. 17 Ricorsi**

Si prevede espressamente che le eventuali controversie circa l'interpretazione, l'applicazione, l'adempimento e l'osservanza del presente regolamento, e del disciplinare d'uso, vengano decise da un Arbitro Unico scelto di comune accordo tra le parti ovvero – in caso di disaccordo - nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione.

L'arbitro deciderà secondo diritto, in via rituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto comunque delle disposizioni normative che regolano tale istituto e salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

#### **Art. 18 Obbligo di riservatezza**

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. L' Associazione e l'Organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale.

Allegato I - Manuale di identità visiva del marchio eFare

Allegato II – Elenco licenziatari uso del marchio alla data del 30 novembre 2020.